

Endrizzi & Partner

Wirtschafts- und Steuerberatung – Arbeitsrechtsberatung und Lohnausarbeitung – Rechtsberatung und Rechtsbeistand
Consulenza aziendale e fiscale – Consulenza del lavoro ed elaborazione paghe – Consulenza ed assistenza legale

Wirtschaftsprüfer

Dottori Commercialisti

Dr. Hugo Endrizzi
Dr. Elmar Weis
Dr. Friedrich Alber
Dr. Bernd Wiedenhofer

Arbeitsrechtsberater

Consulente del Lavoro

Dr. Georg Innerhofer

Rechtskanzlei

Studio Legale

Avv. Dr. Claudio Cornoldi

Bolzano, lì 20. maggio 2014

OGGETTO: DL 24/04/2014 n . 66 “Decreto Renzi” e Legge provinciale del 23/04/2014 per l’IMI

E’ entrato in vigore, a decorrere dal 24.04.2014, il cosiddetto decreto “Renzi”. Di seguito illustriamo le principali disposizioni:

A. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Con il decreto di cui in oggetto è stato previsto un credito IREPF a favore dei **lavoratori dipendenti** noto come “**bonus 80 euro**”. Il credito spettante ai soggetti con reddito complessivo inferiore a 24.000 € corrisponde a 640 € per l’anno 2014, mentre per i soggetti con reddito tra 24.000 € e 26.000 € ammonta a 640 € x (26.000 € – reddito complessivo)/2.000 €, azzerandosi per i soggetti con redditi complessivi superiori a 26.000 €. Il **beneficio per il lavoratore spetta in automatico** senza necessità di una specifica richiesta.

B. TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

A decorrere dal 01/07/2014 l’aliquota della **ritenuta dell’imposta sostitutiva** applicabile alle rendite finanziarie (interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44 TUIR e redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis fino a c-quinquies del TUIR) di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, è aumentata al 26% (prima 20%).

In particolare sono compresi tra gli aumenti della ritenuta le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate **createsi**, i dividendi e i proventi assimilati **percepiti** e gli interessi e gli altri proventi attivi bancari, postali, su obbligazioni, titoli e similari **maturati** dopo il 01/07/2014.

C. ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

E’ stato abrogata la disposizione che prevedeva l’assoggettamento alla ritenuta / imposta sostitutiva del 20% sui flussi finanziari dall’estero.

D. OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER VERSAMENTI

Dall’01/10/2014 i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati **esclusivamente utilizzando i servizi telematici** messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, qualora:

Endrizzi & Partner

Wirtschafts- und Steuerberatung – Arbeitsrechtsberatung und Lohnausarbeitung – Rechtsberatung und Rechtsbeistand
Consulenza aziendale e fiscale – Consulenza del lavoro ed elaborazione paghe – Consulenza ed assistenza legale

- sia stata fatta **compensazione in F24**, dal quale risulta un saldo a zero (c.d. “**F24 a zero**”) oppure anche **un saldo da versare**;
- il totale da versare in **F24 risulti superiore a 1.000 €**.

Ciò **vale anche per le persone fisiche**.

L'invio del modello F24 può avvenire tramite intermediario oppure utilizzando direttamente la procedura fisco-online.

E. RAPPORTI CON LA PA

Dal 06/06/2014 decorre l'obbligo della fattura elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (dal 31/03/2014 anche per le altre Amministrazioni pubbliche e locali).

Inoltre queste fatture possono essere comunicate tramite piattaforma elettronica, passo necessario per poterle poi utilizzare in compensazione con debiti da accertamenti tributari.

F. IMU – IMI

In data 29/04/2014 è stata pubblicata la legge provinciale del 23/04/2014 riguardante l'introduzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione dell'IMU.

L'IMI **grava su tutti i fabbricati e terreni edificabili**.

Per i fabbricati il **valore imponibile** è definito **in base al valore catastale** (rendita catastale x moltiplicatore di categoria), per i **terreni edificabili in base al valore venale** in comune commercio (definito periodicamente dai comuni). La base imponibile è **ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico** (i comuni possono variare la percentuale) e per i fabbricati senza il presupposto di agibilità o abitabilità qualora questi siano di fatto non utilizzati.

Gruppo catastale	Moltiplicatore
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, C/2, C/6 e C/7	168,00
B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/3, C/4 e C/5	147,00
A/10 e D/5	84,00
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9 e D/10	68,25
C/1	57,75

Alla base imponibile così definita si **applica poi l'aliquota** definita dalla legge provinciale considerando eventuali modifiche alla stessa apportate dai comuni entro i loro poteri.

Tipologie aliquote	Aliquota in base alla legge provinciale	Limite entro cui si devono collocare le aliquote dei singoli comuni
Aliquota ordinaria	0,76 %	0,71% fino a 0,81%
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40 %	
Aliquota per fabbricati tipo C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 e rifugi alpini della gruppo catastale A/11	0,56 %	0,10% fino a 0,56%
Aliquota per fabbricati rurali strumentali destinati ad abitazione dei dipendenti (per almeno 100 giorni) eccetto se accatastati nei gruppi A/1, A/7, A/8 o A/9;	0,20 %	
Aliquota per fabbricati rurali strumentali destinati ad uso ufficio dell'azienda agricola	0,20 %	
Aliquota per fabbricati rurali strumentali destinati al trattamento alla trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, viticolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi	0,20 %	

Endrizzi & Partner

Wirtschafts- und Steuerberatung – Arbeitsrechtsberatung und Lohnausarbeitung – Rechtsberatung und Rechtsbeistand
Consulenza aziendale e fiscale – Consulenza del lavoro ed elaborazione paghe – Consulenza ed assistenza legale

Aliquota per affitto camere, appartamenti ferie e agriturismo, incluso pertinenze di tipo C/2, C/6 e C/7;	0,20 %	0,20% fino a 0,30%
Aliquota per immobili posseduti e utilizzati da scuole private, dagli enti non commerciali o ONLUS (in ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, di ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo)	0,20 %	0,00% fino a 0,20%

Inoltre la legge provinciale prevede delle **detrazioni dall'imposta** per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e per figli minorenni, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Le detrazioni spettano anche per gli immobili di categoria A o D di proprietà di imprese, dove **uno dei titolari dell'impresa ha l'abitazione principale**.

La detrazione per abitazione principale è pari all'imposta dovuta per un'abitazione di categoria catastale A/2, classe 1, di 7 vani maggiorata del 15 % (in proporzione al periodo dell'anno in cui si può usufruire di tale detrazione) come risulta dalla tabella allegata alla legge provinciale (da 300 € a 670 € a secondo dal comune in cui è sito l'immobile).

La detrazione per figli minorenni di 50 € spetta per il terzo figlio e ogni successivo figlio minorenni (si precisa che ai fini di questo calcolo vengono considerati solo i figli minorenni), qualora gli stessi abbiano residenza e dimora abituale nell'immobile, per cui si richiede la detrazione.

Gli importi relativi alle detrazioni possono essere aumentati dai singoli comuni.

E' variata anche la **definizione delle pertinenze** dell'abitazione principale, che continuano a comprendere esclusivamente quelle qualificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di **tre unità pertinenti**, ma con un **massimo di due di una stessa categoria**.

Si fa inoltre presente che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la **dimora abituale e la residenza anagrafica** in immobili diversi situati nel territorio della **stessa provincia**, l'agevolazione per l'abitazione principale spetta solo ad un immobile (per l'IMU si faceva riferimento al territorio comunale e non provinciale).

Cordiali saluti

Endrizzi & Partner